

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGHI DI BARD CON SEDE LEGALE IN BARD, PIAZZA CAVOUR, 2 (P.IVA/CF 01110160072) AL FINE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VOCI E STORIE DI DONNE A BARD".

L'anno duemilaventisei, il giorno 27 del mese di febbraio nel civico Palazzo;

TRA

Il Comune di Bard, di seguito denominato "AMMINISTRAZIONE", con sede in Piazza Cavour n. 4 – C.F. e P.I. 00093700078, nella persona della Segretaria comunale, sig.ra Laura MORELLI, presso la cui sede è domiciliata per ragioni d'ufficio, la quale interviene a nome, per conto ed in rappresentanza del Comune predetto e non in proprio, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 19 del 26.02.2026;

E

L'Associazione culturale Borgo di Bard, di seguito denominata ASSOCIAZIONE, con sede legale in Bard, Piazza Cavour, 2 (P.IVA/CF 01110160072), nella persona del Presidente, Signor Giorgio NICCO, C.F. NCCGRG74B01D338W nato a Donnas il 01.02.1974 e residente in BARD (AO) via Vittorio Emanuele II, 28/2/1;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 17.10.2025 sono stati approvati gli indirizzi generali di governo;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 08.11.2025 recante: "Approvazione Nota di Aggiornamento al documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026/2028" sono stati approvati i programmi e i progetti che l'Amministrazione intende realizzare nel prossimo triennio, tra i quali lo "sviluppo turistico del Borgo (animazione ed iniziative di interesse culturale in sinergia con il Forte di Bard e le altre associazioni presenti sul territorio)";
- con la deliberazione di Giunta comunale n.71 del 25.11.2025 recante: "Approvazione del documento equivalente al PEG e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2026-2028- Ai responsabili di spesa";
- con nota pervenuta in data 26.02.2026, ns. prot. n. 1147, l'ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGHI DI BARD con sede in Piazza Cavour, 2 – 11020 Bard (AO), nella persona del suo legale rappresentante, richiedeva a questa Amministrazione la collaborazione al fine dell'organizzazione della manifestazione "Voci e Storie di Donne a Bard" come meglio precisato nella nota stessa allegata al presente accordo
- con deliberazione di Giunta comunale n° 19 del 26.02.2026 ad oggetto "Approvazione accordo di collaborazione con l'associazione culturale borgo di bard al fine dell'organizzazione della manifestazione "Voci e Storie Di Donne A Bard" è stata approvata la bozza del presente accordo di collaborazione da sottoscrivere con l'Associazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Il Comune di Bard e l'Associazione culturale Borgo di Bard stipulano il presente accordo per disciplinare il rapporto di collaborazione finalizzato alla realizzazione della manifestazione denominata "Voci e storie di donne" che si svolgerà a Bard dal 1° al 29 marzo 2026, secondo il programma riportato nella nota dell'Associazione civ. prot. n. 1147 del 26.02.2026 allegata al presente accordo quale sua parte integrante.

Attraverso il presente accordo di collaborazione il Comune e l'Associazione si propongono di sviluppare sinergie funzionali al rafforzamento del tessuto connettivo del territorio, favorendo occasioni di dialogo, scambio ed aggregazione, incentivando esperienze di valorizzazione delle risorse turistico-culturali locali.

ART. 2 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo decorre dal 01.03.2026 e comunque dalla data di avvio delle attività fino al 29.03.2026 e comunque fino alla conclusione di tutte le attività di cui al programma di iniziative allegato all'accordo medesimo.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'AMMINISTRAZIONE si impegna a:

- erogare all'ASSOCIAZIONE l'importo massimo complessivo pari ad € 1.977,05 IVA esclusa, per così € **2.412,00 IVA se e in quanto dovuta inclusa** a titolo di compenso per l'organizzazione delle iniziative oggetto del presente accordo, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dall'ASSOCIAZIONE, rendicontate e documentate dalla stessa; a consuntivo, l'importo impegnato dall'AMMINISTRAZIONE potrà subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa;
- concedere in uso temporaneo e gratuito beni e servizi strumentali allo svolgimento delle iniziative, il cui ritiro, consegna e montaggio saranno a cura dell'ASSOCIAZIONE;
- autorizzare l'occupazione del suolo pubblico comunale delle vie del borgo interessate dagli eventi;
- modificare, laddove necessario, la circolazione in alcune vie concordate con la Polizia Locale;
- concedere altri beni e servizi di proprietà dell'AMMINISTRAZIONE, ritenuti utili alla migliore riuscita, in base alle disponibilità dell'ente e secondo gli opportuni e necessari termini e modalità e, in particolare, di concedere l'utilizzo della Sala Consiliare al fine dell'inaugurazione della stessa che si terrà in data 1° marzo 2026;
- curare la programmazione generale dei progetti con l'obiettivo di realizzare la piena rispondenza tra gli stessi e gli interventi messi in atto e i risultati attesi in termini di valorizzazione e promozione culturale, sociale e turistica, tenuto conto delle risorse a disposizione;
- vigilare e verificare la qualità delle attività e degli interventi previsti nel progetto, la loro compiuta realizzazione e la rispondenza agli obiettivi prefissati.

ARTICOLO 4 - OBBLIGHI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si assume i seguenti obblighi:

- organizzazione, gestione e responsabilità in toto di ogni fase di svolgimento delle iniziative previste nel programma;
- espletamento di tutte le procedure autorizzatorie (ivi comprese eventuali verifiche, collaudi tecnici simili) e quant'altro necessario per il regolare svolgimento delle manifestazioni, assumendosi ogni responsabilità, anche assicurativa, inerente la corretta organizzazione e realizzazione delle stesse, eventuali sinistri a cose o persone che si dovessero verificare nel corso delle manifestazioni inclusi, e producendo preventivamente all'amministrazione comunale tutta la relativa documentazione;

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

- assunzione della responsabilità civile, penale e assicurativa relativa alle manifestazioni con presentazione all'Amministrazione comunale – prima dell'avvio dell'attività- della copia della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e collaboratori (RCO) – per un massimale almeno pari a € 1.000.000,00 - emessa a favore dell'Associazione a copertura, tra l'altro, dell'organizzazione di manifestazioni/eventi unitamente alla quietanza del premio in corso di validità;
- assunzione a proprio carico di eventuali eccedenze rispetto alla somma complessiva di ad € 1.977,05 IVA esclusa, per così € 2.412,00 IVA, se e in quanto dovuta, inclusa pari all'importo massimo della compartecipazione a carico dell'AMMINISTRAZIONE;
- assunzione della custodia e dei beni di proprietà comunale concessi in uso che dovranno essere restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, e assunzione di responsabilità per gli eventuali danni recati ai medesimi;
- redazione di una relazione conclusiva sull'andamento della manifestazione, sul numero dei partecipanti, sul rispetto e sui contenuti più significativi del programma, sulla regolare esecuzione delle forniture e dei servizi evidenziando, altresì, eventuali criticità riscontrate; la relazione dovrà essere consegnata al Comune entro 10 giorni dalla fine della manifestazione;
- realizzazione e consegna di un servizio fotografico delle manifestazioni, di cui ogni diritto (a titolo esemplificativo: utilizzo, copia, stampa e riproduzione su qualsiasi mezzo, cartaceo ed elettronico) è ceduto all'AMMINISTRAZIONE;
- utilizzo del logo del Comune di Bard in tutto il materiale pubblicitario (manifesti, locandine, spot, web, ecc.) della manifestazione, con impegno a sottoporlo all'Amministrazione prima della realizzazione definitiva e della diffusione;
- adozione nell'organizzazione dell'iniziativa di tutte le misure ecocompatibili per l'ambiente, quali la raccolta differenziata e quant'altro;
- attuazione di tutte le misure in materia di tutela della salute e della sicurezza ai sensi del D. lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- osservanza e responsabilità di tutti gli adempimenti eventualmente dovuti in relazione alla cosiddetta "circolare Gabrielli" del 07.06.2017 e successive disposizioni attuative con le quali sono state impartite regole precise per la gestione di eventi a tutela della salvaguardia dell'incolumità e della sicurezza pubbliche;
- rispetto di ogni normativa vigente in materia.

ARTICOLO 5 - ONERI FINANZIARI

Gli oneri e i rapporti finanziari tra l'AMMINISTRAZIONE e l'ASSOCIAZIONE derivanti dalle attività di cui al presente accordo di collaborazione sono disciplinati secondo quanto stabilito dai precedenti artt. 2 e 3.

ARTICOLO 6 - ONERI ORGANIZZATIVI

Gli oneri derivanti dall'organizzazione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione sono a carico dell'Associazione, che se ne assume ogni responsabilità civile, penale e assicurativa per il regolare e puntuale svolgimento.

ARTICOLO 7 - MODIFICHE

Ogni modifica e integrazione al presente accordo che non comporti una modifica sostanziale della stessa potrà avvenire con scambio di note tra le parti.

ARTICOLO 8 - PRIVACY

Con la sottoscrizione della presente convenzione il collaboratore (ASSOCIAZIONE), accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati



personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR"). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati negli atti di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Il collaboratore è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al Contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte del collaboratore di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti nel presente Articolo e nel Contratto speciale sul trattamento dei dati personali, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il collaboratore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il collaboratore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 10 – VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento comporta un ampio volume di dati personali che è soggetto all'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati "categorie particolari di dati personali", motivo per cui è necessario un livello di sicurezza elevato.

Il Responsabile del trattamento dei dati avrà successivamente il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da applicare per creare il livello necessario (e concordato) di sicurezza dei dati.

Tuttavia, il Responsabile del trattamento deve, almeno e in ogni caso, implementare misure tecniche ed organizzative atte a ridurre i rischi per gli interessati, concordate con il Titolare del trattamento (sulla base della valutazione del rischio effettuata dal Titolare).

Inoltre, dovrà fornire al Titolare del trattamento una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione che descriva attentamente i trattamenti effettuati e valuti la necessità e proporzionalità nonché i relativi rischi, oltre che le misure di



sicurezza tecniche ed organizzative applicate.

Art.12 PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In ogni caso in cui l'AMMINISTRAZIONE dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme all'accordo sottoscritto tra le parti, la stessa contesta l'inadempimento al collaboratore, assegnando al medesimo un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se l'AMMINISTRAZIONE non le ritiene congrue, può richiamare il collaboratore al rispetto dei termini dell'accordo nel termine perentorio di quindici giorni dal richiamo, e/o infliggere una sanzione pecuniaria così individuata:

- a. in caso di grave inadempimento contrattuale accertato a seguito di contraddittorio tra le parti, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto;
- b. in tal caso, il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- c. l'amministrazione potrà altresì procedere ad applicare una penale in misura non inferiore al 10 % del valore del contratto;
- d. per inadempienze di minore entità, accertate anch'esse a seguito di contraddittorio tra le parti, potrà essere applicata, a seconda della gravità, una penale in misura compresa tra l'1% e il 5% del valore contrattuale.

Trascorsa inutilmente la scadenza assegnata per conformarsi ai termini dell'accordo e qualora l'inadempimento permanga, il RUP risolve l'accordo, fermo restando il pagamento della penale. Nel caso di risoluzione del presente accordo, il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese regolarmente sostenute, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'accordo stesso.

L'Amministrazione comunale ha il diritto di chiedere, in qualunque momento e anche senza previa applicazione di penale, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c.

L'accordo è altresì risolto, ai sensi dei predetti artt. 1453 e 1454 C.C.:

- per inosservanze della vigente normativa;

L'Amministrazione ha infine la facoltà di risolvere anticipatamente l'accordo per motivi di interesse pubblico.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'ASSOCIAZIONE assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il mancato utilizzo da parte dell'operatore economico del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

L'ASSOCIAZIONE ha comunicato a questa stazione appaltante, come previsto dalla predetta legge, gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati, utilizzati, anche in via non esclusiva, per le commesse pubbliche, ovvero: Banca Sella S.p.a. Ag. Verres (AO) - IT 83 E 03268 31690 052852965760

L'ASSOCIAZIONE comunica, come sancito dalla legge 136/2010, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti corrente dedicati, con indicazione di ruolo e dei poteri ovvero:

I bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il seguente codice identificativo gara, ossia: CIG BA9D2558FF.

ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità ai sensi dell'articolo 119, comma 1, D.lgs. 36/2023.

ART. 15 – RECESSO

L'AMMINISTRAZIONE può recedere dal contratto in qualsiasi tempo, previo rimborso delle spese regolarmente sostenute relative al servizio oggetto del presente accordo, oltre al decimo dell'importo del cofinanziamento del Comune di Bard non ancora corrisposto. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al soggetto collaboratore (eseguibile con la posta elettronica certificata PEC o altro mezzo ritenuto idoneo) con preavviso non inferiore a venti giorni, ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'AMMINISTRAZIONE si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- il mancato rispetto, anche solamente di una delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro verso i dipendenti del Collaboratore;
- il venir meno, per qualsiasi causa, della copertura assicurativa prestata per la stipula del presente contratto se questa non sia prontamente ripristinata;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni dei flussi finanziari in tutte le operazioni della "filiera delle imprese".

ART. 17 - PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012, le parti si danno reciprocamente atto che la conclusione del contratto in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione comporta nullità del medesimo e vieta ai soggetti privati che lo hanno concluso di contrattare con la pubblica Amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi percepiti e accertati ad esso riferiti.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'ASSOCIAZIONE si obbliga, nell'esecuzione del presente accordo, al rispetto del vigente codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bard, da parte dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo (dipendenti o meno).

Il predetto codice di comportamento viene consegnato in copia *brevi manu* al collaboratore stesso. La violazione degli obblighi di comportamento facoltizzerà l'Amministrazione a risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, senza alcun diritto a risarcimenti o compensi per le prestazioni da effettuare.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative al presente contratto e che le parti ritenessero di non poter comporre in via amministrativa, sarà competente esclusivo il foro di Aosta.

Art. 20 - SPESE E REGISTRAZIONE

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico del collaboratore, che se le assume senza diritto a rivalsa e che a tal fine ha provveduto al versamento presso la tesoreria comunale, dell'importo di Euro come da ricevuta agli atti.

ART. 21 – RIMANDO

Comune di Bard

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Piazza Cavour, 4
11020 BARD AO



Commune de Bard

Région Autonome Vallée d'Aoste
4, Place Cavour
11020 BARD AO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento al codice civile, laddove applicabile.

Allegati:

Programma iniziative: nota civ. prot. n° 1147 del 26.02.2026

La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e s.m.i.

Le relative spese si intendono a carico dell'ASSOCIAZIONE

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

Bard, *(data della firma digitale)*

Per l'AMMINISTRAZIONE
La Segretaria comunale
Laura Morelli
(documento firmato digitalmente)

Per l'ASSOCIAZIONE
Il Presidente
Giorgio Nicco
(documento firmato digitalmente)